



Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Pos. UPDR/Rip. Risorse Umane

DECRETO N. 3

IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO in particolare l'art. 9 della Legge 30/12/2010 n. 240, così come modificato dall'art. 1, comma 329, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 laddove nel disciplinare il Fondo di Premialità specifica che «[...] le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati [...]»;
RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione di un regolamento recante la disciplina del Fondo di Premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010;
CONSIDERATO che, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico nella seduta del 28/11/2016 ha espresso parere favorevole in ordine al testo di Regolamento proposto;
VISTA la delibera del 7/12/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento recante la disciplina del fondo di premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010;

DECRETA

È emanato il Regolamento per la disciplina del fondo premialità dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Napoli, - 4 GEN. 2017

IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI PREMIALITÀ

(emanato con D.R. n. 3 del 04/01/2017)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 1, co. 16 della Legge 230/2005;
 - b. l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo, che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
2. I beneficiari delle risorse del Fondo sono i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse derivanti da finanziamenti pubblici e finanziamenti privati, secondo le previsioni normative vigenti, così come nel seguito indicate:
 - a) Risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai professori e ricercatori dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);
 - b) Somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, comma 1, Legge 240/2010);
 - c) Risorse provenienti dal recupero dei compensi per prestazioni eventualmente svolte dai professori e ricercatori in assenza di autorizzazione (art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001).
 - d) Risorse provenienti da quanto previsto dall'art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (collaudi e arbitrati).
2. Il Fondo è poi integrato con risorse provenienti da una quota percentuale dei proventi delle attività conto terzi ovvero da finanziamenti privati e da finanziamenti provenienti dai progetti di bandi competitivi se espressamente previsto.
3. Integrano ulteriormente il Fondo le risorse provenienti da:
 - a) Utile netto dei proventi derivanti dalle attività di locazione, anche temporanea, delle strutture immobiliari di proprietà dell'Ateneo, acquisite con fondi propri, non destinate ad uso di didattica e di ricerca;
 - b) Utile netto dei proventi derivanti dalla concessione in uso degli spazi di Ateneo;
 - c) Ulteriori somme provenienti da finanziamenti esterni destinate dai Dipartimenti;
 - d) Finanziamenti diversi provenienti da soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - e) Utile netto derivante dai contributi versati per le selezioni di Ateneo.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative da parte del Committente o della normativa vigente. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo (art. 2 comma 1)

1. Le risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento sono prioritariamente destinate alla corresponsione di compensi aggiuntive a professori e ricercatori che rientrano nel dettato dell'art. 55 dello Statuto.
2. Le risorse sono altresì utilizzate per attribuire un compenso aggiuntivo ai professori e ricercatori in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, di didattica e, in particolare, di gestione,

- oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte indennità o altri compensi.
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
 4. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
 5. Le tipologie di incarichi attribuibili sono definite dal Senato Accademico su proposta del Rettore ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
 6. Le risorse di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per incarichi di natura professionale conferiti a personale docente dell'Ateneo.

Art. 4

Modalità di utilizzo delle risorse che integrano il Fondo (art. 2, commi 2 e 3)

1. Le risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del presente Regolamento sono utilizzate per remunerare un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori e al personale tecnico amministrativo.
2. I compensi da attribuire devono essere adeguatamente motivati e documentati e devono essere conferiti per attività, funzioni, programmi e obiettivi specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari.
3. Le risorse di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per incarichi di natura professionale conferiti a personale docente e non docente dell'Ateneo.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

1. I provvedimenti di conferimento dell'incarico devono indicare il contenuto, la durata e il compenso previsto, la copertura finanziaria e tutti gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato.
2. Il conferimento di incarico ed i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire sono disposti dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale tecnico amministrativo, in relazione alla finalità ed alle attività svolte limitatamente alla fonte di finanziamento, previa verifica della congruenza.

Art. 6

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono liquidati al termine dell'incarico ad esclusione di quelli previsti dall'art. 3, comma 1 che sono liquidati annualmente, e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento.
2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse di cui all'art.4 sono erogati dopo la riscossione dell'ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
3. La definizione dei criteri che determinano la quantificazione dei compensi aggiuntivi è approvata con delibera dal Consiglio di Amministrazione.
4. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute ed oneri di legge.

Art. 7

Norme finali, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.